



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 121/23 del 16/10/2023

Oggetto: ADEGUAMENTO AL D.LGS. 31/03/2023, N. 36 DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE INTERNE PER LA GESTIONE DELLE FASI DI AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA DI APPALTI E CONCESSIONI INDETTE DALL'AZIENDA

Servizio proponente: 71.3 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32*", e ss.mm.ii;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 83/21 del 14 dicembre 2021 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Visto il Provvedimento del Direttore n. 43 del 27 gennaio 2017 recante "*LINEE ORGANIZZATIVE PER L'APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA NELLE PROCEDURE DI GARA APERTE, RISTRETTE E NEGOZiate DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO O CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA*", come integrato dal Provvedimento del Direttore n. 68/21 del 2 luglio 2021;
- Vista la Determinazione dirigenziale Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici n. 511 del 1/10/2020 recante "*REVISIONE DELLE PROCEDURE AZIENDALI DI APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI*";
- Visto il proprio provvedimento n. 16/22 del 10 febbraio 2022 recante "*AGGIORNAMENTO DELLE LINEE ORGANIZZATIVE PER L'APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA NELLE PROCEDURE DI GARA APERTE, RISTRETTE E NEGOZiate DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO O CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA DI CUI AI PROVVEDIMENTI N. 43/2017 E N. 68/2021*";
- Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";
- Rilevata la necessità di adeguare alle previsioni recate dal predetto D.Lgs. 36/2023 le disposizioni organizzative interne assunte con i sopra menzionati atti amministrativi in ordine alla disciplina della fase di affidamento delle procedure di gara indette dall'Azienda, con particolare riguardo per le operazioni di gara, intervenendo in quegli ambiti per i quali la norma riconosce alle singole Amministrazioni aggiudicatrici la potestà di scelta discrezionale con interventi di natura organizzativa assunti in conformità alle previsioni del proprio ordinamento;
- Visto l'articolo 15, co. 4 del D.Lgs. 36/2023 che statuisce che "*Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per*

la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”;

- Rilevata l’opportunità di avvalersi della possibilità sopra illustrata designando il responsabile di procedimento per la fase di affidamento delle procedure di gara esperite dall’Azienda, in quanto misura idonea a concorrere al perseguimento da parte della stessa degli obiettivi a cui deve tendere l’attività contrattuale delle Amministrazioni Pubbliche, come declinati dal Titolo I “Principi generali”, Parte I, Libro I del D.Lgs. 36/2023;
- Considerato che nell’attuale struttura organizzativa dell’Azienda, come da ultimo definita dalla Deliberazione del C.d.A. n. 8/23 del 21/02/2023 e attuata con il menzionato Provvedimento n. 82/23, l’articolazione competente in materia di gestione delle procedure di affidamento di contratti di appalto e concessione è individuata nel Servizio Approvvigionamenti e Contratti, inquadrato nell’Area Affari Legali;
- Ritenuto, quindi, in ragione del carattere della scelta organizzativa di cui sopra, legittimo operare una designazione di carattere generale del responsabile di procedimento per la fase di affidamento delle procedure di gara esperite dall’Azienda, nominando al riguardo il Coordinatore del Servizio Approvvigionamenti e Contratti che, in ragione della titolarità di tale ruolo che presuppone il possesso di specifici requisiti di qualificazione e competenza come definiti dal proprio Provvedimento n. 83/23 del 19/06/2023, risulta in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’assunzione della funzione di cui trattasi;
- Ritenuto invece che la nomina del Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione sia rimessa quanto alla valutazione in ordine alla necessità di provvedervi e alla conseguente designazione, alla competenza del Dirigente di Area in cui è incardinato il Servizio aziendale di appartenenza del dipendente nominato quale Responsabile unico di progetto (RUP), laddove il Dirigente non trattenga a sé tale funzione;
- Richiamato inoltre l’articolo 93 del D.Lgs. 36/2023 che al comma 7 dispone che *“Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5”;*
- Richiamato l’art. 7 dell’allegato I.2 del medesimo D.Lgs. 36/2023 che indica, tra gli organismi a cui rimettere la verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti di una gara di appalto e concessione, il predetto Responsabile della fase di procedimento per la fase di affidamento delle procedure di gara della stazione appaltante;
- Rilevato, anche sulla scorta della lettura sistematica delle disposizioni sopra enunciate, come le funzioni attribuite al seggio di gara di cui al citato art. 93 del D.Lgs. 36/2023 attengano ad una fase endoprocedimentale del procedimento di affidamento di un appalto affidato con il criterio del minor prezzo o costo, ravvisando l’opportunità di attribuirne la titolarità al Responsabile di procedimento della fase di affidamento, quale misura idonea a garantire omogeneità e uniformità nella gestione degli adempimenti che la Stazione appaltante è chiamata a porre in essere nello svolgimento delle operazioni di gara e, in quanto tale, quale presupposto per il conseguimento del principio del risultato che, a norma dell’art. 1 del D.Lgs. 36/2023, rappresenta uno dei cardini su cui si fonda il sistema dell’approvvigionamento pubblico da questo delineato;

- Ritenuto quindi di designare quale seggio di gara delle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo esperite dall'Azienda, il Responsabile di procedimento della fase di affidamento come sopra designato, specificando che nell'assolvimento di tale funzione sia affiancato dall'intervento di due testimoni, con compiti di assistenza e verbalizzazione, individuati in via prioritaria tra i dipendenti assegnati al Servizio Approvvigionamenti e Contratti;
- Dato atto, in ragione del quadro normativo definito dal D.Lgs. 36/2023, che il Responsabile di procedimento della fase di affidamento nell'espletamento delle proprie funzioni, compresa quella di Seggio di gara, agisce sotto il coordinamento e la supervisione attribuita dalla legge al RUP ai fini della verifica finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e ad adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate in sede di gara, comprese l'esclusione dalle gare e l'adozione del provvedimento conclusivo della procedura di gara;
- Ritenuto che, in virtù dell'art. 15, co. 5 del D.Lgs. 36/2023 che dispone che il RUP svolge tutte le attività di cui all'Allegato I.2 "*ove non di competenza di altri organi*", l'adozione degli atti con cui si dispone l'esclusione dalle gare e del provvedimento conclusivo della procedura di gara, che assumono la veste di atti amministrativi aventi rilevanza esterna, debba necessariamente intervenire mediante determinazioni dirigenziali, in considerazione del vigente assetto organizzativo dell'Azienda stabilito dal Regolamento organizzativo approvato con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019 e adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019, che all'art. 21 attribuisce ai dirigenti la competenza all'adozione degli atti amministrativi aventi rilevanza esterna, denominati appunto "Determinazioni";
- Ritenuto, quindi, di stabilire che gli atti con cui si dispone in ordine alle ammissioni e alle esclusioni dalle procedure di gara e quelli con cui si dispone l'aggiudicazione delle stesse siano adottati con determinazione dirigenziale assunta dal Dirigente dell'Area Affari Legali, competente in materia di contratti pubblici in forza dei sopracitati atti organizzativi aziendali, su conforme proposta formulata dal RUP nell'esercizio delle proprie attribuzioni riconosciute dalla legge;
- Richiamato inoltre l'art. 93, commi 1 e segg. del D.Lgs. 36/2023 che disciplina la Commissione giudicatrice nelle procedure di aggiudicazione dei contratti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come integrato dall'art. 51 applicabile alle procedure di affidamento di contratti d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui alla Parte I, Titolo II, Libro I del D.Lgs. 36/2023;
- Rilevato che le disposizioni di cui sopra risultano in larga parte coerenti con le disposizioni organizzative assunte dall'Azienda con i richiamati atti organizzativi (provvedimento del Direttore n. 474/18 del 19/10/2018, Determinazione dirigenziale n. 511 del 1/10/2020 e provvedimento n. 16/22 del 10/02/2022), con particolare riguardo per la possibilità di individuare il Presidente, oltre che tra il personale con qualifica dirigenziale in servizio in Azienda, anche tra i dipendenti di categoria D con adeguata professionalità e di norma in possesso di specifiche responsabilità e/o titolari di incarico di elevata qualificazione, in possesso del titolo di studio ed esperienza richiesti dalla normativa vigente, tenuto conto della specifica tipologia dell'oggetto della procedura di affidamento;
- Dato atto che, come emerge dal Bando tipo n. 1 di ANAC approvato con Delibera n. 309 del 27/06/2023, risulta parimenti valida la scelta di rimettere alla Commissione giudicatrice la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, attribuendo invece l'apertura, l'esame e la valutazione della documentazione amministrativa ad un altro organismo della Stazione Appaltante che può essere individuato, a norma del sopracitato art. 7 dell'Allegato I.2 nel Responsabile del procedimento della fase di affidamento;

- Rilevato che la scelta di affidare tale attività al Responsabile del procedimento della fase di affidamento sia coerente con l'esigenza sopra espressa di veder garantita omogeneità e uniformità nella gestione degli adempimenti che la Stazione appaltante è chiamata a porre in essere nello svolgimento delle operazioni di gara;
- Accertato che le novità in materia introdotte dalla summenzionata norma sono costituite dalla possibilità che il RUP possa essere designato quale componente della Commissione, con il ruolo di Presidente limitatamente alle procedure per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, dalla possibilità di nominare membri supplenti e dalla disposizione per cui, salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione;
- Rilevato altresì che è venuto meno anche il divieto di far parte delle Commissioni giudicatrici in capo al personale della Stazione Appaltante che ha partecipato, a qualunque titolo, alle fasi di programmazione e/o progettazione della specifica procedura di gara, ferma restando la disciplina dettata in materia di conflitto di interessi anche solo potenziale come regolato dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
- Ritenuto pertanto di confermare le indicazioni di natura organizzativa impartite con i predetti atti in ordine alla composizione delle Commissioni giudicatrici di cui trattasi che risultano coerenti con il vigente assetto normativo, dando atto che le stesse sono da considerarsi eterointegrate con le disposizioni che innovano rispetto al predetto quadro previgente;
- Dato atto infine che le disposizioni dettate con il presente provvedimento trovano applicazione alle procedure indette ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e che quanto alle procedure indette ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e tuttora in corso di espletamento, continuano ad applicarsi le indicazioni recate dal provvedimento del Direttore n. 474/18 del 19/10/2018, dalla Determinazione dirigenziale n. 511 del 1/10/2020 e dal proprio provvedimento n. 16/22 del 10/02/2022;

DISPONE

1. Di designare, per le motivazioni esposte in narrativa, il Coordinatore del Servizio Approvvigionamenti e Contratti quale il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento delle procedure di gara esperite dall'Azienda, ai sensi dell'art. 15, co. 4 e dell'art. 7, co. 1, lett. a), Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023.
2. Di designare il Seggio di gara per le procedure di affidamento da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo o costo di cui all'art. 93, co. 7 del D.Lgs. 36/2023 in forma monocratica costituita dal Coordinatore del Servizio Approvvigionamenti e Contratti, nella sua qualità di Responsabile di procedimento per la fase di affidamento delle procedure di gara esperite dall'Azienda e con l'intervento di due testimoni, con compiti di assistenza e verbalizzazione, individuati in via prioritaria tra i dipendenti assegnati al Servizio Approvvigionamenti e Contratti.
3. Di dare atto, in ragione del quadro normativo delineato dal D.Lgs. 36/2023, che il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento delle procedure di gara esperite dall'Azienda, nell'espletamento delle sue funzioni di cui ai punti 1 e 2 agisce sotto il coordinamento e la supervisione attribuita al RUP ai fini della verifica finalizzata ad

assicurare il corretto svolgimento delle procedure di gara e ad adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate, comprese l'esclusione dalle gare e l'adozione del provvedimento conclusivo della procedura di affidamento.

4. Di stabilire che gli atti con cui si dispone in ordine alle ammissioni e alle esclusioni dalle procedure di gara e quelli con cui si dispone l'aggiudicazione delle stesse siano adottati con determinazione dirigenziale assunta dal Dirigente dell'Area competente in materia di contratti pubblici che, in base all'attuale struttura organizzativa è l'Area Affari Legali, su conforme proposta formulata dal RUP, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento organizzativo aziendale approvato con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019 e adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019, quale norma che individua, ai sensi dell'art. 15, co. 5 del D.Lgs. 36/2023, l'organo competente all'adozione degli atti di cui trattasi;
5. Di confermare, quanto alla composizione delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di gara aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, le disposizioni dettate con il provvedimento del Direttore n. 474/18 del 19/10/2018 recepite nella Determinazione dirigenziale n. 511 del 1/10/2020 e integrate con il proprio provvedimento n. 16/22 del 10/02/2022 ancora coerenti con il quadro normativo definito dagli artt. 51 e 93 del D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento alle seguenti previsioni:
 - ✓ la possibilità di individuare il Presidente, oltre che tra il personale con qualifica dirigenziale in servizio in Azienda, anche tra i dipendenti di categoria D con adeguata professionalità e di norma in possesso di specifiche responsabilità e/o titolari di incarico di elevata qualificazione, in possesso del titolo di studio ed esperienza richiesti dalla normativa vigente, tenuto conto della specifica tipologia dell'oggetto della procedura di affidamento;
 - ✓ la scelta di rimettere alla Commissione giudicatrice la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, attribuendo invece le funzioni di curare l'apertura, l'esame e la valutazione della documentazione amministrativa, a norma dell'art. 7 dell'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, al Responsabile del procedimento della fase di affidamento di cui al punto 1;
6. Di prendere atto delle previsioni introdotte *ex novo* dalle summenzionate norme costituite da:
 - ✓ la possibilità che il RUP possa essere designato quale componente della Commissione, con il ruolo di Presidente limitatamente alle procedure per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria di cui alla Parte I, Titolo II, Libro I del D.Lgs. 36/2023;
 - ✓ la possibilità di nominare membri supplenti;
 - ✓ il venir meno del divieto di far parte delle Commissioni giudicatrici in capo al personale della Stazione Appaltante che ha partecipato, a qualunque titolo, alle fasi di programmazione e/o progettazione della specifica procedura di gara, ferma restando la disciplina dettata in materia di conflitto di interessi anche solo potenziale come regolato dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
 - ✓ la disposizione per cui, salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione;

7. Di dare atto che le disposizioni dettate con il presente provvedimento trovano applicazione alle procedure indette ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e che quanto alle procedure indette ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e tuttora in corso di espletamento, continuano ad applicarsi le indicazioni recate dal provvedimento del Direttore n. 474/18 del 19/10/2018, dalla Determinazione dirigenziale n. 511 del 1/10/2020 e dal proprio provvedimento n. 16/22 del 10/02/2022;
8. Di assicurare la pubblicità integrale al presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo online dell'Azienda, nonché mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Azienda.

Il Direttore
Dott. Enrico Carpitelli

firmato digitalmente*